

n. 2478 / 2020 R.G. Vol.-Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente – dott. Fabio Florini – quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, promosso con ricorso ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012, depositato in data 10.06.2020 nell'interesse di:

BENASSI EDGARDO (, c.f. BNS
DRD 48R20 G972C),
assistito dal Dott. Pierangelo Fino, Dottore Commercialista in Bologna, c.f.
FNI PNG 79L27 A509N, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito
in Bologna, via Castiglione n. 41;

Nel procedimento di cui al **n. 2478 / 2020 R.G. Vol.**, letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – dott. Dante Loris ROMEO – nominato in data 09.03.2020 dall'OCC istituito presso il locale Ordine dei Commercialisti, viene pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio *ex* art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata della relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla suddetta Procedura:



A) CHE il sig. BENASSI EDGARDO è persona fisica attualmente estranea ad un'attività di impresa suscettibile di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla stessa Lg. 3/2012: emerge infatti che il debitore ricorrente – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna dal 1977 – svolge attualmente, in forma autonoma, la relativa attività professionale; tale circostanza viene peraltro valutata senza trascurare che – a far data dal 2011 – il BENASSI, con finalità volte a far fronte al proprio stato di insolvenza (conclamato già all'epoca), ha promosso nuove iniziative imprenditoriali, tra cui l'apertura della ditta individuale “Benassi Costruzioni di Benassi Edgardo”: in ordine a tale attività commerciale, peraltro, il Gestore della Crisi ha rilevato che essa non raggiunge i limiti dimensionali di cui all'art.1, co.2°, L.F. – quale presupposto imprescindibile per l'assoggettabilità delle imprese al fallimento, oppure ad altre procedure concorsuali – e, per quanto consta, lo stesso Gestore della Crisi ha altresì riferito (nell'ambito della sua relazione particolareggiata, redatta ai sensi dell'art.14/ter, co.3°, Lg. 3/2012) come il debitore ricorrente lo abbia informato che tale attività d'impresa, sebbene mai cancellata finora dal Registro delle Imprese, sia di fatto inattiva dal 2017; ebbene, va precisato che tali circostanze – valutate in tale fase ai fini dell'effettivo riscontro circa l'estraneità del ricorrente alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg.3/2012 – sono di fatto confermate anche dalla documentazione contabile e fiscale, debitamente allegata al ricorso;

B) CHE l'odierno ricorrente vive attualmente da solo in Sasso Marconi (BO), _____, in un'abitazione di cui è pieno proprietario; in tale situazione complessiva – onde poter condurre una vita dignitosa – egli **prospetta l'esigenza di disporre, ai fini del proprio mantenimento, di un importo globale annuo di circa Eu*12.800***: giova precisare fin da subito che quanto l'odierno ricorrente indica come necessario per garantirsi un mantenimento dignitoso (ca. Eu.*12.800* annui) – somma stimata sulla base di una media dei costi (proporzionalmente stimati in misura di poco superiore ad



Eu*1000* mensili) dallo stesso annualmente sostenuti a titolo di spese “correnti” quali, tra le altre, quelle alimentari, le utenze domestiche, le spese per trasporti e attinenti all’assicurazione sanitaria – considera già anche l’importo che il Benassi sarà chiamato a sostenere in futuro quale canone di locazione per l’immobile ove lo stesso stabilirà la propria dimora, di cui il medesimo dovrà necessariamente farsi carico una volta che l’attuale abitazione – peraltro, come si illustrerà meglio in seguito, oggetto di procedura esecutiva immobiliare (R.G.Es. n.472 / 2017) tuttora pendente innanzi al Tribunale di Bologna – sarà oggetto di liquidazione; **gli introiti che il BENASSI medesimo percepisce** – sulla base di quanto prospettato anche per il futuro – **sono da riferirsi unicamente ai compensi che lo stesso percepisce svolgendo la libera attività professionale di ingegnere**: in tale fase, ad avviso dello scrivente Giudice, un’equa valutazione circa la determinazione della quota di reddito da destinarsi alla soddisfazione delle pretese del ceto creditorio – per la durata della presente Procedura (di cui si dirà in seguito) – non può prescindere dal considerare la pacifica circostanza che, essendo dunque gli attuali redditi del debitore riconducibili unicamente all’attività professionale dallo stesso esercitata in forma autonoma, gli introiti percepiti dal medesimo ricorrente sono caratterizzati da un’indubbia “alea”, che ne investe sia l’esistenza – sulla quale non si ritiene comunque di dubitare, malgrado l’età anagrafica del debitore – e sia la verifica circa il loro effettivo ammontare (decisamente rilevante ai nostri fini, una volta che l’analisi dei valori fiscali riferibili all’attività professionale ne denotano la modestissima redditività, pressoché costante dal 2017). Tale circostanza, che a parere di scrive merita particolare attenzione, implica che dalle risultanze delle dichiarazioni tributarie allegate al ricorso – ad eccezione di quella per l’anno 2017, connotata da una maggiore redditività denunciata, giustificabile in relazione all’attività della ditta individuale esercitata dal ricorrente con esito economico occasionalmente favorevole (impresa comunque attualmente di fatto inattiva, come da



dichiarazione dello stesso ricorrente) – emergano redditi complessivi annui costantemente inferiori rispetto alla somma considerata “indisponibile” (poiché destinata al proprio mantenimento) pari ad Euro *12.800* annui, alla quale lo scrivente non intende comunque derogare *in peius*, in mancanza di elementi contrari che la inficino. Invero, nell’ambito della Procedura di “liquidazione del patrimonio” – tendenzialmente volta a determinare, all’esito della stessa, la “riabilitazione economica” definitiva per il debitore, ma contestualmente destinata a garantire altresì la miglior soddisfazione possibile, nei confronti del ceto creditorio dello stesso – occorre che **l’aleatorietà che caratterizza i compensi professionali frutto del lavoro autonomo del debitore venga valutata nella presente fase anche in riferimento alla futura potenzialità della sua attività (ancorché, allo stato, meramente ipotetica), nel senso della sua astratta idoneità a conseguire redditi più elevati rispetto a quelli dichiarati negli ultimi anni:** ne consegue, quindi, che debba intendersi assunto un corrispondente **impegno del ricorrente, tenuto comunque a mettere a disposizione della presente Procedura l’eventuale quota di reddito superiore a quella suddetta, dichiarata indisponibile in quanto necessaria al proprio mantenimento** (Eu. *12.800* annui);

C) CHE l’indebitamento complessivo del BENASSI – all’epoca della relazione O.C.C. – risulta accertato come segue: Eu*1.211.380,23* oltre i costi in prededuzione – già stimati in ricorso in Eu*32.960* a titolo di compenso spettante al Gestore O.C.C. nominato, nonché all’*Advisor* del piano, mentre si prescinde ancora dal compenso di spettanza del nominando Liquidatore, per il quale il ricorrente non ha indicato un importo, poichè la relativa quantificazione (parametrata agli effettivi esiti della procedura di liquidazione, in riferimento tanto all’attivo realizzato quanto al passivo accertato) è demandata al Giudice e solo all’esito della procedura liquidatoria: come noto, trattasi di spettanze destinate ad essere soddisfatte integralmente e con precedenza rispetto alle altre componenti della massa passiva del



ricorrente stesso; si precisa – per meri fini di completezza espositiva, sulla base delle preventive verifiche condotte dal nominato Gestore O.C.C. – che, da un lato, l'esposizione debitoria di ca. Eu*658.000* attiene ai debiti personali del ricorrente nell'ambito della sua attività professionale; d'altro canto, l'ulteriore ammontare di ca. Eu*438.000* è relativo alle passività derivanti dalla gestione dell'impresa individuale di cui il BENASSI è titolare (la "Benassi Costruzioni di Benassi Edgardo"), mentre la residua somma (ca. Eu*114.000*) risulta dovuta per garanzie rilasciate a terzi dall'odierno ricorrente;

D) CHE l'attivo destinato alla Liquidazione risulta così formato :

***a)** Il BENASSI è pieno proprietario del 100% di un compendio immobiliare – costituito sia da terreni, sia da abitazioni, sia da un fabbricato in corso di costruzione – sito nel Comune di Sasso Marconi (BO) ed ivi indentificato al Catasto come segue:



Va necessariamente rilevato che i fabbricati e i terreni componenti il compendio immobiliare di pertinenza del BENASSI

sono attualmente oggetto della procedura immobiliare esecutiva R.G.Es. n.472/2017 (riunita alla R.G.Es. n.542/2017), incardinata dinanzi al Tribunale di Bologna e nell'ambito della quale, per quanto consta allo scrivente, è già fissata udienza di vendita per il 17 novembre p.v.; nell'ambito della predetta procedura esecutiva, sulla base della relazione di stima redatta dal perito designato dal G.E., il patrimonio oggetto di esecuzione – vale a dire l'intero compendio immobiliare di cui il debitore è pieno proprietario (ad eccezione del fabbricato in corso di costruzione), peraltro gravato da numerose iscrizioni e trascrizioni – è stato suddiviso come segue:

Per quanto attiene, infine, il fabbricato in corso di costruzione

come detto, l'unico cespite dell'intero compendio immobiliare a



non essere attualmente investito da alcuna procedura esecutiva – si prende atto della valutazione emersa all’esito della perizia immobiliare giurata redatta dall’Ing. Giuseppe Cicognani (perito di fiducia del debitore), il quale ha attribuito allo stesso bene un valore pari ad Euro *138.000*; va preliminarmente precisato che lo scrivente Giudice – anche sulla base del giudizio di congruità fornito dal Gestore O.C.C. nell’ambito della propria relazione particolareggiata redatta ai sensi dell’art. 14 *ter*, comma 3, L. 3 / 2012 – ritiene certamente condivisibile la circostanza di poter assumere – quale valore attribuibile al compendio immobiliare, destinato ad essere liquidato nell’ambito della presente Procedura – quanto determinato dai periti incaricati, se non altro per evitare di gravare la Procedura di “liquidazione del patrimonio” di ulteriori costi che – considerata anche la vicinanza temporale delle stime operate – porterebbe ragionevolmente a dei valori non significativamente discostanti da quelli anzidetti;

***b)** il BENASSI è altresì proprietario di un’autovettura Audi A3 (2^a serie 2.0 TDI 170 CV - 1), immatricolata ed acquistata dallo stesso nel 2007, di fatto inutilizzata dal debitore dopo il 2016, a causa del pignoramento iscritto su istanza di un creditore; l’automezzo – sul quale, oltre a detto pignoramento, gravano diverse ulteriori iscrizioni pregiudizievoli – è stato valutato dallo stesso Gestore O.C.C., con l’ausilio della consultazione di alcuni siti specializzati, in un *range* variabile tra Eu*2.500* ed Eu*4.000*; parimenti a quanto detto circa il compendio immobiliare, lo scrivente Giudice ritiene certamente condivisibile la circostanza indicata dal Gestore O.C.C. di non aver provveduto a designare apposito tecnico specializzato ai fini della valutazione di tale bene mobile registrato, ai fini di evitare di gravare ulteriormente la presente Procedura di costi da soddisfarsi in prededuzione, soprattutto in riferimento al fatto che – pacificamente – l’esito dell’eventuale realizzo di detta vettura non sarebbe comunque tale da incidere in via determinante sulla soddisfazione del ceto creditorio;



**c)* il BENASSI risulta altresì beneficiario di alcuni titoli depositati presso la Banca Santander di Barcellona,

tali titoli, mai riscossi dal ricorrente nonostante la relativa sottoscrizione sia oggettivamente risalente nel tempo, sono quindi destinati ad essere appresi all'attivo dell'invocata procedura di "*liquidazione del patrimonio*", con relativa incombenza da porre a capo del nominando liquidatore di realizzarne il valore di smobilizzo, ancorché lo stesso – considerata la dislocazione al di fuori del territorio nazionale dell'Istituto di Credito attualmente detentore, nonché la carenza circa la relativa documentazione fornita dal ricorrente all'analisi del nominato Gestore O.C.C. – risulti allo stato di difficile quantificazione;

**d)* Il BENASSI risulta poi titolare – all'esito di un'interrogazione condotta nella banca dati presso il Registro delle Imprese – di una partecipazione societaria (pari al 95% del capitale sociale)

di cui ricopre, peraltro, la carica di amministratore unico a far data dal 05.09.2007; invero, da un attenta analisi circa la solidità patrimoniale e finanziaria della predetta impresa partecipata dall'attuale ricorrente, emerge chiaramente – come confermato anche dallo stesso Gestore O.C.C. – priva di alcun bene immobile, sia di fatto una società inattiva almeno dall'esercizio 2010 (ultimo periodo amministrativo in cui risulta il regolare deposito del Bilancio d'Esercizio). Si ritiene quindi – stante la conclamata inattività dell'impresa, protratta ormai da oltre 10 anni – antieconomico procedere con la liquidazione della predetta quota, alla quale – anche a quanto ragionevolmente dichiarato tanto dallo stesso ricorrente, quanto dallo stesso Gestore O.C.C. nominato – si riconosce, perlomeno allo stato, un valore nullo. Tale



conclusione, che esclude quindi la predetta (potenziale) posta attiva dalla presente Procedura, si intende pacificamente avvallata anche dall'elenco dei debiti della società partecipata iscritti a ruolo, dal quale risulta – con aggiornamento datato 19.05.2020 – un'esposizione complessiva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di oltre Eu. *270.000*;

***e) dalle “eccedenze” del reddito da lavoro autonomo percepito dal ricorrente rispetto alla somma “in detrazione”,** considerata indisponibile perché necessaria alle esigenze di vita del richiedente stesso, sulla base delle considerazioni già analiticamente illustrate nel precedente capo *1 / B); la quota di reddito che ragionevolmente potrà essere messa a disposizione dal BENASSI andrà quindi quantificata, a cura del nominando Liquidatore, con decorrenza annuale, sulla base dell'eccedenza del reddito da lavoro autonomo – così come emergente dai dichiarativi fiscali – rispetto alla somma annua considerata indisponibile per la presente Procedura, pari ad Eu*12.800*;

E) CHE il soggetto in esame si trova dunque in situazione di sovraindebitamento, mentre non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, ed inoltre neppure ha fatto ricorso “utile” – nei 5 anni precedenti – a tali tipologie di procedimenti;

F) CHE il BENASSI non ha subito – per cause a lui imputabili – alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012;

G) CHE al suddetto ricorrente non sono altresì imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, mentre sempre in tale periodo non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti qualificabili come avvenuti in frode verso questi ultimi;

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito O.C.C. confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze sostanzialmente “incolpevoli” sotto il profilo economico.**



In definitiva, non emerge la prova **di una condotta qualificabile come “manifestamente negligente nell’aver assunto le obbligazioni”**, né si tratta di **“debiti seriali”** e tanto meno essi risultano **contratti “per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate”**, così come **nulla dimostra che il BENASSI abbia mai “dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio”**; sicché, le ragioni della sua **incapacità di adempiere le obbligazioni assunte** – divenuta ormai **“strutturale” ed irreversibile** – sono da ravvisare essenzialmente **nella carenza di beni e di redditi sufficienti a soddisfare quei debiti**, se non per una quota limitata e senza favorevoli prospettive, nel senso di un incremento patrimoniale rilevante.

3) CHE infine – ai sensi dell’art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare come **“completa ed attendibile”** la documentazione a corredo della domanda in esame, così da consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa l’andamento economico e la situazione patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l’inventario dei relativi beni, fornito dall’odierno ricorrente al momento di promuovere la presente iniziativa.

4) Che la sicura insufficienza del valore dei beni destinati a soddisfare il ceto creditorio – costituiti (come ampiamente illustrato nel precedente capo ***I/D**), **dal compendio immobiliare di proprietà del ricorrente** (attualmente oggetto della procedura immobiliare esecutiva R.G.E. n. 472 / 2017 pendente dinnanzi al Tribunale di Bologna), **dall’automobile di proprietà del debitore**, **dal valore di realizzo dei titoli detenuti dalla Banca Santander**, **dall’eventuale surplus del reddito percepito dal BENASSI rispetto a quanto preventivato necessario al sostenimento proprio** – che si rapportano invece ad un passivo totale di oltre Euro ***1.230.000,00*** non



può essere ignorata; tuttavia questo pur pacifico elemento negativo non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del soggetto "sovraindebitato" appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, occorre sottolineare che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti "non fallibili" appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi al debitore una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, all'esito delle operazioni, un'eventuale "riabilitazione economica" definitiva .**

5) Che, anche nel nostro caso, **non mancherebbe comunque un'utilità nella nomina del Liquidatore**, poiché – ancora sulla falsariga della procedura fallimentare, seppure in termini più sommari – **allo stesso viene demandato non solo il compito di provvedere al recupero dell'eventuale attivo supplementare che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche quello di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto**; si ricordi peraltro, sulla scorta del principio sancito *ex art.14/quarter* Lg. 3/2012, che **ogniqualevolta gli "accordi" ed i "piani del consumatore" non si realizzino positivamente** – per annullamento, cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, mancato pagamento entro gg.90 dalla scadenza prevista in favore della P.A. e degli Enti Previdenziali, la risoluzione dell'accordo o la sua revoca, ecc. – **è pur sempre consentito "convertire" gli stessi nella "procedura di liquidazione"**, su istanza del debitore o dei creditori: ne consegue che anche la "liquidazione" può essere proposta *ab origine* in presenza di un modesto compendio mobiliare ed immobiliare, trattandosi di



soluzione che vale da *extrema ratio* – compatibile con l'ipotesi di un esito sfavorevole degli altri due istituti, addirittura anche per fatti imputabili al debitore – mentre in alternativa si dovrebbe persino escludere la legittimazione a chiedere la “liquidazione” malgrado la sottostante condotta “diligente” tenuta dal soggetto stesso, viceversa consentendogliela ogniqualevolta essa derivi dalla conversione di una procedura diversa (“accordo” o “piano”), a prescindere dal comportamento colposo o doloso di quel medesimo debitore .

6) Che va dunque constatato come il Legislatore abbia deciso, ancora una volta secondo lo schema già accolto per l'istituto fallimentare, di scindere i profili di ammissibilità della procedura rispetto a quelli di fondatezza del diritto ad ottenere la successiva “esdebitazione”; lo scrivente, alla luce dell'art.14/*ter* co.3° Lg. 3/2012, (in particolare, ivi sub lett. *a, b, d, e*) – pur consapevole di autorevoli voci in senso opposto – reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della “relazione particolareggiata” affidata all'OCC**, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, **implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza”** (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/*terdecies* Lg. cit.) **dev'essere presa in considerazione in questa sede, quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”**, in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di atti in frode delle ragioni creditorie .

7) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, **non sembra lecito prevedere una pendenza della presente Procedura che si protragga oltre il quadriennio** – periodo alla cui durata l'odierno ricorrente non sembra comunque voler derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente:



sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/*quinquies* co.ult. e 14/*undecies* Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi – i cui diritti nei confronti dell'obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento – poiché essi resterebbero comunque privi, una volta pure decorso tale quadriennio, della facoltà di agire *in executivis* sui beni del Debitore medesimo.

8) Che, invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona della dott. Dante Loris ROMEO (iscritto in Bologna all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 2212/A): ciò in quanto trattasi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per “sovraindebitamento”, qui promossa dall'odierno ricorrente.

9) Che, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto *ex art.14/quinquies* Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal richiedente. Nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato sia il riscontro dei beni destinati a costituire la “massa attiva”, sia la verifica del requisito – pure da riconoscere necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque positivo – afferente la “diligenza” in capo al debitore, sottostante all'insorgere delle



obbligazioni, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapacienza: sotto il primo aspetto, valga il richiamo alle considerazioni sopra formulate al capo n.3); sotto il secondo profilo, si rimanda a quanto precisato nel capo n.2);

P. Q. M.

Nel procedimento **n. 2478/2020 R.G. Vol. (Sovr.)** – pronunciando ai sensi degli artt.14/*quinquies* co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così provvede :

I) Dichiaro AMMISSIBILE il programma di liquidazione *ex art.14/ter* Lg.3/2012, presentato da **BENASSI EDGARDO**, con l'ausilio del dott. Dante Loris ROMEO (avente studio in Bologna, via Collegio di Spagna n. 15) quale Gestore della Crisi designato dall'adito Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC ;

II) Rilevata la competenza dell'adito Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla Lg. 3/2012;

IV) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione dei beni del suddetto debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto Gestore O.C.C., contenente tutte le indicazioni stabilite dall'art.14/*ter* co. 3° Lg. 3/2012;

V) Rilevata l'avvenuta produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che il professionista Gestore – con la sua relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta ;

VII) Rilevato che non risulta che il debitore, durante gli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;



VIII) Visto ed applicato l'art.14/*quinquies* Lg. 3/2012 - **DICHIARA APERTA** la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **BENASSI EDGARDO** (c.f. **BNS DRD 48R20 G972C**);

IX) Nomina Liquidatore – ai sensi dell'art. 14/*quinquies* co.2° Lg. 3/2012 – il Dott. DANTE LORIS ROMEO (sopra menzionato), riguardo il patrimonio mobiliare ed immobiliare del suddetto debitore, attualmente composto secondo quanto sopra precisato (al capo *I/D della premessa), con l'eventuale integrazione *ex lege* entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012 ;

X) Dichiara che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio – prevede: *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiara **sospesi gli interessi**, *ex art.14/ter* co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/*novies* co. ult. Lg. 3/2012 – **NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive**; altrettanto, **NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore** .

XII) Dichiara che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto **non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione**, ai sensi dell'art.14/*duodecies*, co.1°, Lg. 3/2012, **con sospensione sia delle esecuzioni pendenti (anche presso terzi) e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso; rimette al Liquidatore la valutazione riguardo**



l'opportunità di intervenire nelle esecuzioni pendenti, oppure di lasciarle proseguire ai fini dell'apprensione diretta dei relativi introiti, onde procedere poi nel successivo riparto secondo la disciplina suddetta .

XIII) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/*ter*, co. 6°, Lg. 3/2012, **non sono compresi nella liquidazione: *a)** i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato in premessa ai capi *1/B) e *1/D lett.e), nonché con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio; ***b)** i beni mobili, immobili e le **disponibilità di cui al capo *1/D) lett. *d)**;

XIV) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/*quinquies*, co.3°, Lg. 3/2012 .

XV) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/*quinquies*, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo .

XVI) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

XVII) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore .

XVIII) Nomina quale Giudice della presente Procedura (n. 2478/2020 R.G. Vol. - Sovr.), ai fini delle attività rese necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.



Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure
Concorsuali del Tribunale, il giorno 30 Luglio 2020.

Il Presidente - G.D.
dott. Fabio Florini

